



PROVINCIA DI COMO

COMUNE DI
FIGINO SERENZA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLA PERSONA ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 06/11/2023**

INDICE

Capito I – Acconciatore ed Estetista

- Art. 1 Oggetto del Regolamento per acconciatore ed estetista
- Art. 2 Definizione dell'attività di acconciatore
- Art. 3 Definizione dell'attività di estetista
- Art. 4 Disposizioni procedurali
- Art. 5 Avvio dell'attività
- Art. 6 Subingresso
- Art. 7 Trasferimento di sede
- Art. 8 Modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti
- Art. 9 Sospensione/Riattivazione dell'attività
- Art. 10 Cessazione dell'attività
- Art. 11 Requisiti professionali per l'attività di acconciatore
- Art. 12 Requisiti professionali per l'attività di estetista
- Art. 13 Requisiti igienico – sanitari
- Art. 14 Requisiti dell'immobile
- Art. 15 Modalità, forme e luoghi di esercizio dell'attività
- Art. 16 Affitto di cabina o poltrona
- Art. 17 Attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione
- Art. 18 Informazioni sui trattamenti estetici
- Art. 19 Tariffe e prezzi
- Art. 20 Orari
- Art. 21 Attività di controllo
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Sospensione attività da parte del Comune
- Art. 24 Abrogazione norme precedenti
- Art. 25 Disposizioni finali
- Allegato 1 - Requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di Acconciatore
- Allegato 2 - Requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di Estetista

Capitolo II – Tatuatore e Piercing

- Art. 26 - Definizioni
- Art. 27 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 28 - Requisiti professionali per svolgimento attività

Art. 29 - Utilizzo degli spazi di lavoro

Art. 30 - Divieti

Art. 31 - Disposizioni per i soggetti minorenni

Art. 32 - Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing

Art. 33 – Fiere e altre manifestazioni pubbliche

Art. 34 – Informazioni al pubblico

Art. 35 – Sanzioni

Art. 36 – Altri obblighi

Informazioni sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di tatuaggi o piercing

Contenuti del consenso informato obbligatorio tatuaggio - Consenso informato

Tatuaggio - Consenso informato in caso di minore di 18 anni

Piercing - Consenso informato

Consenso informato: per il piercing in caso di minore di 18 anni e per il solo piercing al lobo dell'orecchio in caso di minore di 14 anni

CAPITOLO I – ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività professionale di acconciatore ed estetista svolta da imprese individuali, da società di persone o di capitale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Ufficio competente preposto ai relativi procedimenti amministrativi riguardanti l'avvio, il subingresso, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività;
 - b) i requisiti igienico – sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi dei locali nei quali viene esercitata l'attività;
 - c) l'obbligo e le modalità di esposizione dei prezzi e delle tariffe professionali praticati al pubblico;
 - d) gli orari di apertura al pubblico e di esercizio dell'attività;
 - e) le procedure inerenti alle modalità per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
2. Non è soggetto al presente Regolamento quanto segue:
 - a) le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere preventivo o curativo proprie delle professioni sanitarie e delle arti ausiliarie previste dal T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e, in genere, alla correzione chirurgica di inestetismi o malformazioni che, per le implicazioni ed i possibili effetti collaterali, sono riconducibili tra le attività sanitarie e/o di medicina estetica;
 - b) le attività riconducibili alle discipline bio-naturali di cui alla L.R. n. 2/2005 quali, a titolo esemplificativo, massaggio olistico, naturopatia, tuina, schiatsu ecc., ossia quelle attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona, stimolando le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate, senza però avere carattere di prestazioni sanitarie;
 - c) i centri massaggi di esclusivo benessere, ovvero centri aperti al pubblico, dotati di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica di cui al Regolamento regionale n.1/2018 ;
 - d) la semplice applicazione e decorazione di unghie artificiali, configurandosi come una generica prestazione di servizi artigianali, tale da non richiedere gli specifici requisiti di qualificazione previsti dalla L. 1/1990 e s.m.i..

Art. 2 - Definizione dell'attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciature, oltre alle prestazioni di cui al precedente comma, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 3 - Definizione dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti, compresi quelli abbronzanti l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo

esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Gli interventi estetici possono essere effettuati sulla cute e annessi, a condizione che non abbiano finalità curative e che quindi non coinvolgano aree cutanee o annessi affette da manifestazioni patologiche. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990 e s.m.i. e ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12.05.2011 e n. 206 del 15.10.2015 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal Regolamento CE 1223/2009, in conformità alle normative tecniche di settore.
3. Nell'ambito della definizione dell'attività, sono ricomprese anche:
 - a) l'attività di massaggi effettuati sul corpo umano, ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative, nonché i centri di abbronzatura, solarium, saune, bagni turchi, centri benessere, centri di trucco cosmetico;
 - b) le attività che comportano prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, sia che si realizzino con tecniche manuali e/o corporee o con l'utilizzo di specifici apparecchi compresi nell'allegato alla L. n. 1/1990 e s.m.i. nonché nel Decreto interministeriale n. 206/2015.
 - c) l'onicotecnica, quale attività in grado di rinforzare le unghie malformate, fragili, piatte, sfaldate, corte e a lenta crescita mediante la costruzione/ricostruzione delle unghie migliorando l'aspetto estetico delle mani. Tale attività rientra nella sfera di applicazione della Legge n. 1/90 e s.m.i., sia nel caso in cui detta prestazione sia svolta nell'ambito dell'attività di estetista, sia nel caso in cui questa venga prestata in via specifica.
4. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della L. n. 1/1990 e s.m.i., sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 4 - Disposizioni procedurali

1. L'istruttoria dei procedimenti amministrativi relativi all'attività di acconciatore ed estetista è di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive, di seguito denominato S.U.A.P.
2. L'avvio, il subingresso, il trasferimento di sede, la modifica dei locali o dei soggetti titolari dei requisiti, la variazione della ragione sociale delle suddette attività, sono subordinati alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, di seguito denominata S.C.I.A., ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i.
3. La presentazione della S.C.I.A. dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., tramite il portale indicato dal Suap.
4. Modalità di trasmissione diverse da quella suindicata, renderanno la S.C.I.A. irricevibile e priva degli effetti abilitativi previsti dalla normativa vigente e ne comporteranno, conseguentemente, l'archiviazione.
5. La presentazione della S.C.I.A. costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività dalla data della ricevuta generata automaticamente dal portale, indipendentemente dalla protocollazione comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 comma 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.

6. Il S.U.A.P. provvede a trasmettere immediatamente in via telematica la S.C.I.A. ed i relativi allegati agli Enti terzi e agli uffici competenti coinvolti nel procedimento.
7. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, il S.U.A.P. nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di generazione della ricevuta, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
8. Qualora sia tuttavia possibile conformare l'attività intrapresa, il S.U.A.P. prescrive al titolare della S.C.I.A. le misure necessarie, invitandolo ad adottarle entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data della richiesta di conformazione. Decorso inutilmente tale termine o accertato nello stesso termine l'adozione parziale delle misure prescritte, l'attività si intende vietata.
9. La richiesta di conformazione da parte del S.U.A.P. comporta l'interruzione del termine di sessanta giorni che conseguentemente ricomincerà a decorrere per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto, corrispondente a quella della ricevuta generata automaticamente dal portale indipendentemente dalla protocollazione comunale.
10. Il S.U.A.P. comunica la chiusura formale del procedimento esclusivamente in caso di esito negativo dell'istruttoria, tramite provvedimento motivato.

Art. 5 - Avvio dell'attività

1. Chiunque intenda avviare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore o di estetista deve presentare al SUAP apposita SCIA di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. secondo le modalità definite dal presente regolamento.
2. La SCIA deve essere presentata al SUAP in modalità telematica attraverso il portale indicato dallo stesso. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, dimostrata dalla ricevuta rilasciata automaticamente dal portale.
3. La SCIA deve essere compilata in tutte le sue parti e corredata in particolare dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 11 o 12 del presente regolamento, la conformità urbanistica, edilizia ed impiantistica dell'immobile oggetto dell'attività, l'idoneità igienico-sanitaria dei locali e adeguatezza delle attrezzature, l'accessibilità degli ambienti da parte di persone con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 6/1989, nonché l'indicazione dei dati catastali e degli estremi dell'agibilità.
4. Alla SCIA deve essere allegata una planimetria dell'immobile in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione per ogni locale, della destinazione d'uso, superficie, altezza e requisiti di aere illuminazione e una relazione tecnica descrittiva delle apparecchiature per uso estetico utilizzate e delle prestazioni svolte, ivi comprese quelle fornite, anche in forma estemporanea, da operatori esterni e/o liberi professionisti.
5. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

Art. 6 - Subingresso

1. Il subingresso nell'attività di acconciatore o di estetista, senza modifica dei locali, è soggetto alla presentazione di una SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento. La SCIA consente quindi l'immediato inizio dell'attività con decorrenza dalla data di presentazione della stessa, dimostrata dalla ricevuta rilasciata automaticamente dal portale, a condizione che siano dichiarati l'effettiva cessione di azienda ed il possesso dei requisiti morali e professionali del subentrante.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 4, della Legge n. 443/1985, l'impresa artigiana, a richiesta, può conservare tale qualifica nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 5 e a condizione che l'attività sia svolta con la presenza di un responsabile tecnico.
3. Nel caso in cui venga nominata quale Responsabile Tecnico una persona diversa dal titolare/legale rappresentante dell'attività, deve essere allegato l'atto di accettazione controfirmato dalla stessa.

Art. 7 - Trasferimento di sede

Il trasferimento di sede all'interno del territorio comunale è assimilato all'avvio di nuova attività ed è pertanto soggetto a quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 8 - Modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti

1. Ogni modifica dei locali e/o dei soggetti titolari dei requisiti è soggetta alla presentazione al SUAP di una SCIA ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
2. Alla SCIA deve essere allegata una planimetria aggiornata dei locali e/o i nuovi requisiti professionali del Direttore Tecnico con il relativo atto di accettazione controfirmato dallo stesso, qualora non coincida con il titolare/legale rappresentante dell'attività.

Art. 9 - Sospensione/riattivazione dell'attività

1. La sospensione dell'attività che si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi deve essere comunicata telematicamente al SUAP tramite il portale.
2. L'attività in oggetto può essere sospesa per un periodo complessivo di un anno previa comunicazione telematica al SUAP tramite il portale. La comunicazione relativa alla proroga inerente la sospensione di un periodo inferiore all'anno dovrà essere prodotta anteriormente alla scadenza della sospensione.
3. La riattivazione deve essere comunicata telematicamente al SUAP tramite il portale tempestivamente dalla data del termine della sospensione. La riattivazione decorre dalla data indicata nella comunicazione suddetta.

Art. 10 - Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione telematica secondo le disposizioni dell'art. 6 della L.R. n. 11/2014 e s.m.i.

Art. 11 - Requisiti professionali per l'attività di acconciatore

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso di apposita abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della L. n. 174/2005 e s.m.i. "*Disciplina dell'attività di acconciatore*".
2. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.
3. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 147/2012.
4. Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.
5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un

dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui ai precedenti commi.

6. Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.
7. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
8. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale il quale è soggetto all'obbligo di cui al comma 7.
9. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi

Art. 12 - Requisiti professionali per l'attività di estetista

1. Il possesso della qualificazione professionale di estetista, rilasciata ai sensi dell'art. 3 della L. n.1/1990 e s.m.i. "*Disciplina dell'attività di estetista*", consente l'esercizio dell'attività di estetista come disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme di settore.
2. La qualificazione professionale di estetista, di cui al comma 1, si intende conseguita con il rilascio dell'attestato di competenza regionale di estetista con valore di specializzazione ai sensi della L.R. n. 19/2007. Tale attestato è conseguito a seguito del superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un apposito percorso di formazione professionale presso un ente accreditato al sistema di istruzione e formazione professionale.
3. Sono ritenuti validi, ai fini dell'esercizio dell'attività, gli attestati rilasciati in altre Regioni e i titoli professionali conseguiti in un paese estero, previo riconoscimento da parte del ministero competente e i titoli conseguiti al termine di corsi regionali conclusi prima dell'entrata in vigore della L. n. 1/1990.
4. Al fine di conseguire la qualifica professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell'attestato di qualifica di cui ai precedenti commi, di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della L. n. 1/90.
5. La verifica dei requisiti professionali spetta al Comune competente per territorio ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n. 147/2012.
6. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui ai precedenti commi.
7. Il responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività.
8. Nel caso di impresa artigiana e non esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla vigente normativa.

Art. 13 - Requisiti igienico-sanitari

1. L'attività professionale di acconciatore ed estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme

urbanistiche, edilizie e sanitarie, con particolare riferimento ai requisiti contenuti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente regolamento, garantendo l'accessibilità e l'usufruità degli spazi al cliente con ridotta e/o impedita capacità motoria ai sensi della L. n. 104/1992 (Legge Quadro sull'handicap), del D.P.R. n. 503/1996, del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. n. 6/1989.

2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.
3. L'aggiornamento degli allegati di cui al comma 1 è effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 14 - Requisiti dell'immobile

1. Le attività di cui al presente regolamento devono essere svolte esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, dotati di specifica destinazione d'uso e accessibili alle persone con ridotta e/o impedita capacità motoria.
2. Deve essere inoltre assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/01/2008.
3. L'immobile deve essere dotato di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.
4. Il Regolamento Edilizio contiene disposizioni in ordine agli interventi edilizi a conclusione dei quali deve essere presentata Segnalazione Certificata di agibilità dei locali ferme restando diverse e prevalenti disposizioni derivanti dalla normativa regionale e statale in materia.
5. Le norme di attuazione del Piano di Governo del Territorio definiscono la destinazione d'uso dei locali compatibile con lo svolgimento dell'attività, indicando in quali ambiti la stessa sia ammissibile in via principale e integrativa o in quali sia vietata.
6. Le attività oggetto del presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio del titolare, a condizione che siano comunque rispettate la conformità urbanistica ed edilizia, i requisiti previsti dal presente regolamento nonché dal vigente regolamento d'igiene e i locali adibiti all'esercizio della professione siano separati, dai locali adibiti a civile abitazione ed abbiano una idonea sala d'attesa. In caso di attività svolta presso il domicilio, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione della SCIA, di acconsentire ai controlli delle Autorità competenti.

Art. 15 - Modalità, forme e luoghi di esercizio dell'attività

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di malattia, impedimento fisico o nel caso in cui lo stesso sia impegnato in attività sportive, inerenti alla moda e/o lo spettacolo, in occasione di cerimonie, manifestazioni o particolari eventi promozionali sempre nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dagli allegati 1 e 2.

Nel caso in cui l'attività venga svolta in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o a domicilio degli stessi, istituti di estetica medica, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, la stessa deve sottostare e tutte le leggi e disposizioni elencate di cui al presente Regolamento, previa presentazione della SCIA di cui all'art. 4.

Gli esercenti le attività di acconciatore ed estetista possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici o altri accessori inerenti la propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso purché certificati e garantiti ai sensi della normativa vigente. In questo caso, non configurandosi come attività commerciale, non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/1998 e alla L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

Le attività di acconciatore ed estetista possono essere svolte congiuntamente, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigente nonché del possesso delle relative qualifiche professionali.

Art. 16 - Affitto di poltrona o cabina

1. L'esercente l'attività di acconciatore o estetista può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti o acconciatori, iscritti presso la Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA e dei prescritti titoli abilitativi, affinché questi esercitino in piena autonomia la propria attività, mediante il contratto di affitto di poltrona o cabina, registrato all'Agenzia delle Entrate, contenente anche l'individuazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate nel contempo dal locatore. Tali spazi devono rispettare i requisiti igienicosanitari previsti per l'attività di acconciatore o estetista a seconda del caso che ricorre.
2. Per questioni igienico-sanitarie nonché al fine della corretta attribuzione delle responsabilità, è vietato l'uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal locatore da parte dell'affittuario.
3. L'affittuario prima di iniziare l'attività deve presentare al SUAP apposita SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. secondo le modalità indicate all'art. 4 del presente Regolamento.
4. Alla SCIA dovrà essere allegata la copia del contratto di affitto di cabina o poltrona di cui al precedente comma. 1.
5. E' fatto obbligo per l'affittuario il rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dal locatore, con possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato.
6. E' obbligatorio altresì per ogni professionista esporre il proprio cartello dei prezzi effettuati nelle modalità di cui al successivo art. 18.
7. Trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di Partita IVA, il locatore e l'affittuario dovranno rilasciare scontrino fiscale/fattura ognuno relativamente alle proprie prestazioni.

Art. 17 - Attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione

1. L'attività di acconciatore ai fini didattici o di dimostrazione può essere svolta nelle modalità ed entro i limiti di cui all'art. 7 del Regolamento Regionale n. 6/2011 e s.m.i.
2. La comunicazione preventiva prescritta dal succitato R.R. deve essere presentata esclusivamente in forma telematica e sottoscritta digitalmente dall'interessato o persona delegata dallo stesso.

Art. 18 - Informazioni sui trattamenti estetici

Prima di ogni trattamento estetico il cliente dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato sugli effetti attesi, sui possibili effetti indesiderati, e su eventuali controindicazioni del trattamento estetico richiesto, oltre a ulteriori precauzioni post trattamento, da parte dell'estetista o Responsabile tecnico sulla base delle disposizioni contemplate nei codici deontologici di settore.

Art. 19 - Tariffe e prezzi

Il titolare dell'attività di acconciatore o estetista deve esporre le proprie tariffe, nonché quelle dei prodotti e/o altri accessori posti in vendita, in maniera ben visibile alla vista della clientela,

preferibilmente in prossimità della cassa.

Art. - 20 Orari

1. L'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 22.00.
2. All'interno della fascia oraria fissata ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto di apertura e di chiusura al pubblico nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro subordinato
3. È consentito protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accesso dall'esterno, allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito.
4. Gli esercenti sono tenuti a comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati ed i giorni di chiusura mediante appositi cartelli, che devono essere esposti all'esterno dell'esercizio. La pubblicità degli orari può avvenire anche con altri mezzi idonei di informazione (ad esempio video o pannelli a messaggio luminoso) purché chiaramente visibili dall'esterno anche durante l'orario di chiusura.
5. Qualora le attività siano esercitate all'interno di stabili condominiali ovvero in strutture ove si esercitino anche altre attività, è obbligatorio esporre il cartello degli orari praticati anche in corrispondenza dell'accesso ovvero all'esterno della struttura in posto ben visibile.
6. Le modifiche agli orari e/o calendari di apertura e chiusura delle attività di cui al presente articolo sono adottati con ordinanza del Sindaco.

Art. 21 - Attività di controllo

la SCIA completa degli allegati deve essere conservata nei locali destinati all'attività, al fine di consentire la vigilanza dell'attività al personale della Polizia Locale e/o incaricato da altri Enti.

Art. 22 - Sanzioni

1. Chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura o di estetica in mancanza di presentazione della SCIA, della comunicazione di sospensione dell'attività o in assenza dei requisiti professionali previsti dal presente Regolamento nonché in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è soggetto alle sanzioni previste dalla L. n. 174/2005 e s.m.i. e dalla L. n. 1/1990 e s.m.i., irrogate dal Comune secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.
2. Il mancato rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L'utilizzo e la commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto alle sanzioni previste dal combinato disposto del D. Lgs. n. 204/2015 e s.m.i.
4. Oltre all'applicazione delle suddette sanzioni previste dalle disposizioni statali e regionali, inerenti l'attività, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis D.lgs 267/00 vigente.

Art. 23 - Sospensione dell'attività da parte del Comune

1. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore per le attività di acconciatore e di estetista, il Comune, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22, può disporre motivatamente la sospensione temporanea dell'attività per un periodo

non superiore a 20 (venti) giorni, previa diffida a seconda della gravità dell'accertata violazione e, in caso di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Nel caso di adozione del provvedimento di sospensione, decorso il termine stabilito nello stesso, il titolare può riattivare l'esercizio.

Art. 24 - Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono espressamente abrogati il "Regolamento per l'esercizio delle attività di parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore piercing" approvato con Deliberazione C.C. del 23.04.2004 n.18, nonché le disposizioni dettate da altri Regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

Art. 25 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente superate ed aggiornate dall'emanazione di leggi, deliberazioni e regolamenti degli Enti sovraordinati.

Allegato n. 1

Requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di acconciatore

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature.
2. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate per l'esercizio delle attività devono essere in possesso delle caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
3. Gli esercizi sono dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
4. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento CE 1223/2009 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
5. Il personale deve:
 - a) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - b) assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice).
6. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
7. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate. Chiunque operi nell'esercizio deve sottoporsi alle disposizioni dei protocolli di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione come stabilito per la corretta igiene dell'esercizio e degli stessi operatori.
8. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Allegato n. 2

Requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di estetista

Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possano costituire rischio per il personale e per i clienti, il benessere del microclima e la facile e completa pulizia di locali, arredi e attrezzature. Fatta salva l'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile, va osservato quanto segue:

1. Ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore.
2. Il personale deve:
 - a) lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - b) essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
 - d) informare preventivamente il cliente riguardo a:
 - e) controindicazioni in caso di presenza di forme allergiche all'utilizzo di prodotti o altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad esempio guanti in lattice);
 - f) controindicazioni nei confronti di trattamenti sia manuali che effettuati con utilizzo di apparecchi elettromeccanici.
3. Gli impianti tecnologici devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti e, se previsto, sottoposti a verifiche periodiche. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico devono essere impiegati con le modalità di esercizio e di applicazione, con le cautele d'uso e nel rispetto delle norme tecniche applicabili di cui all'allegato alla L. 1/90 e s.m.i.. Le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
4. La documentazione tecnica di tutte le apparecchiature impiegate e dei relativi controlli di manutenzione effettuati deve essere disponibile presso l'esercizio.
5. Gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della specifica normativa e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. La biancheria pulita e gli attrezzi destinati a venire a contatto con i clienti devono essere custoditi in luogo protetto. La biancheria usata, prima del suo riutilizzo, deve essere lavata con prodotto detergente e disinfettante; essa deve essere tenuta ben separata da quella pulita e comunque conservata in contenitori o arredi chiusi.
8. Il titolare o legale rappresentante, per ogni sede operativa dell'impresa, deve redigere un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività; deve inoltre definire le procedure per la corretta gestione dei rifiuti.
9. Considerato che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha classificato nel 2009 i dispositivi che emettono radiazione UV per l'abbronzatura artificiale come cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1), i trattamenti con l'utilizzo di lampade abbronzanti devono avvenire nel puntuale e rigoroso rispetto delle modalità e con le cautele previste dall'allegato alla L. 1/90 e s.m.i., fermo restando il divieto di utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a: minori di anni 18, donne in stato di gravidanza, soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute, soggetti che

non si abbronzano o che si scottano facilmente all'esposizione al sole, come indicato nella specifica scheda informativa allegata al D.M. n. 206/2015.

10. Per gli operatori devono essere disponibili, in apposito locale o anche in un vano nel caso gli operatori siano inferiori a cinque, spazi destinati a spogliatoi dotati di armadietti individuali per la custodia degli indumenti di lavoro.
11. Tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.
13. L'attività di piercing limitata al solo lobo auricolare deve rispettare le seguenti procedure:
 - a) l'operatore deve indossare guanti monouso, dopo l'accurato lavaggio delle mani;
 - b) prima della foratura l'operatore deve verificare lo stato della cute: la foratura è consentita solo se la cute è integra e previa disinfezione del lobo con idoneo prodotto;
 - c) gli strumenti utilizzati per la foratura e i pre-orecchini devono essere esclusivamente monouso e sterili;
 - d) nel caso di utilizzo di pinze che non garantiscano il mantenimento di sterilità dopo l'uso, le stesse devono essere accuratamente sanificate e disinfettate dopo ogni applicazione;
 - e) la documentazione comprovante gli interventi di sterilizzazione e disinfezione attuati deve essere disponibile presso l'esercizio.

La foratura del lobo dell'orecchio di minori è consentita solo previa autorizzazione scritta degli esercenti la patria potestà.

CAPITOLO II - TATUATORE E PIERCING

Art. 26 - Definizioni

Con il termine di "tatuatore" si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure con la tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi ovvero mediante tecnica di scarificazione, finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
Con il termine di "applicatore di piercing" si designa l'attività di perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserirvi oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Art. 27 - Modalità di svolgimento delle attività

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, nonché l'apertura, il trasferimento e la trasformazione della sede ove tali attività vengono svolte, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare al comune nel cui territorio viene svolta l'attività, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Art. 28 - Requisiti professionali per svolgimento attività

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 è necessario essere in possesso dell'attestato di qualificazione professionale di operatore di tatuaggio e/o piercing tramite la frequenza di specifici corsi formativi, così come previsti dalla d.g.r 21 dicembre 2021 n.XI/5796.

Gli obblighi formativi di cui al comma 1 non si applicano agli operatori che sono in possesso dell'attestato di competenza regionale afferente al profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali (QRSP) di operatore tatuaggi e piercing, conseguito a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione Lombardia e realizzati da enti accreditati alla formazione in Lombardia, ovvero esercitano le attività di tatuaggio e piercing, secondo la normativa vigente.

Art. 29 - Utilizzo degli spazi di lavoro

1. L'utilizzo di spazi di lavoro per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing all'interno di locali in cui si svolgono l'attività di estetista o altre attività di servizi alla persona compatibili con i requisiti igienico-sanitari richiesti per l'attività di tatuaggio e piercing è soggetto al rispetto delle disposizioni previste dalla legge 13/2021.
2. È consentito concedere l'utilizzo degli spazi di lavoro di cui al comma 1 a soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale o nelle ipotesi di fiere e altre manifestazioni pubbliche, per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3

Art. 30 - Divieti

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi previsti dall'art.3 della legge regionale 13/2021
2. L'esercizio della professione su base temporanea e occasionale non è ammesso per coloro che abbiano conseguito la qualifica in un Paese Terzo.
3. Nello svolgimento dell'attività di piercing è vietato l'utilizzo di dispositivi meccanici per la foratura di parti anatomiche.
4. È vietato, da parte di chi esegue piercing, l'utilizzo di anestetici e di farmaci assoggettati a prescrizione medica.

5. I monili per il piercing utilizzati nel primo impianto e i pigmenti per l'attività di tatuaggio devono soddisfare le normative europee vigenti.
6. È vietato l'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale .
7. È vietato praticare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
8. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
9. È vietato praticare tatuaggi e piercing in parti del corpo interessate da lesioni a eccezione dei casi in cui l'interessato produca un certificato medico di avvenuta guarigione.
10. È vietato praticare tatuaggi e piercing sugli animali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di identificazione degli stessi.
11. Fermo restando il divieto di fumo stabilito dalla normativa in vigore, è vietato consumare alimenti o detenere animali da compagnia all'interno dei locali nei quali sono svolte le attività di cui alla presente legge.

Art. 31 - Disposizioni per i soggetti minorenni

1. Ai fini dell'esecuzione di tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.
2. In ogni caso è vietata l'esecuzione di tatuaggi sui minori di anni sedici, nonché l'esecuzione di piercing sui minori di anni quattordici.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, è consentita l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio sul minore di anni quattordici, con il consenso di chi esercita su di esso la responsabilità genitoriale o altra forma di tutela prevista dall'ordinamento civile.

Art. 32 - Requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing

Fatta salva l'applicazione:

- del d.lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", laddove applicabile;
- della circolare del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e della circolare del 16 luglio 1998 n. 2.8/633 "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza";
- del decreto della Direzione generale Sanità n. 6932 del 27 aprile 2004 recante "Linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing";

va osservato quanto segue:

- i locali destinati allo svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing devono essere adeguati alle esigenze operative, sia di esercizio che di pulizia/manutenzione delle varie fasi delle attività, e devono possedere i requisiti previsti dalle normative statali e locali applicabili in relazione alla specifica destinazione d'uso;
- in tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche anche mediante appositi impianti; - i medesimi locali devono essere muniti di idoneo impianto di illuminazione, anche di emergenza, ed avere pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili;
- gli esercizi devono prevedere locali o spazi accessori, separati e attrezzati con idonei contenitori, per il deposito:
 - del materiale pulito necessario all'attività, compresa la biancheria;

- del materiale sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;
- dei prodotti e delle attrezzature per la pulizia.
- in particolare, la biancheria pulita (lavata con prodotto detergente e disinfettante) deve essere custodita in luogo protetto;
- ciascuna postazione di lavoro deve essere dimensionata in maniera da consentire l'agevole svolgimento dei trattamenti, senza ostacoli per l'accesso del cliente e l'attività dell'operatore;
- in presenza di più operatori, ciascuno deve operare in locali distinti o all'interno dello stesso locale purché in spazi delimitati (box) tra loro non comunicanti;
- il locale spogliatoio per gli operatori deve essere dotato di armadietti a doppio scomparto (abiti borghesi/abiti da lavoro);
- tutta la rubinetteria deve essere dotata di comandi non manuali; i lavabi devono essere attrezzati con dispenser di sapone e sistemi di asciugatura monouso;
- secondo le linee guida, WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care 2006, sull'igiene delle mani, l'operatore deve:
 - lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di iniziare ciascun trattamento;
 - essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed apparecchi elettromeccanici ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale;
- gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature e/o attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate solo attrezzature monouso che devono essere mantenute in confezione originale sino al momento del loro utilizzo;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione del materiale non monouso deve essere realizzata, con acqua calda e fredda, in spazi adeguati su banco di lavoro provvisto di lavello in acciaio, o materiale equivalente, e di autoclave;
- nell'esercizio devono essere disponibili il protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione da porre in atto nella conduzione dell'attività nonché quello relativo alla corretta gestione dei rifiuti;
- presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Art. 33 - Fiere e altre manifestazioni pubbliche

L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing al di fuori del normale ambiente lavorativo, e comunque in occasione di fiere o altri eventi pubblici, è soggetto a presentazione della SCIA ed è svolto nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari e amministrativi previsti dalla presente legge, i soggetti la cui sede stabile di attività si trova fuori dal territorio regionale e che partecipano alle fiere o agli eventi di cui al primo periodo devono certificare il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 3

Art. 34 - Informazioni al pubblico

1. È fatto obbligo a ogni operatore che svolge le attività di cui all'articolo 1 di affiggere in modo visibile al pubblico le informazioni inerenti al rispetto dei requisiti di formazione professionale e dei materiali e dei prodotti utilizzati, nonché l'informativa circa i rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing.
2. È fatto obbligo agli operatori che svolgono le attività di cui all'articolo 1 di far sottoscrivere ai soggetti che si sottopongono ai trattamenti previsti dalla presente legge ovvero, in caso di soggetti minori, a coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale o altra forma di

tutela prevista dall'ordinamento civile, il consenso informato sui rischi legati all'esecuzione di tatuaggi e piercing e le precauzioni da tenere dopo la loro esecuzione.

Art. 35 - Sanzioni

Chiunque svolga l'attività di tatuaggio e piercing senza possesso dei requisiti formativi, requisiti igienico sanitari, o carenza del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, nonché in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è soggetto alle sanzioni previste dall'art.7 della l.r.13/2018, irrogate dal Comune secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981.

Art. 36 - Altri obblighi

1. L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare, deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato A del presente Regolamento.
2. Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.).
La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.
Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.
3. Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà.
4. È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

INFORMAZIONI SUI RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE E SULLE PRECAUZIONI DA TENERE DOPO L'EFFETTUAZIONE DI TATUAGGI O PIERCING

Tatuaggi Possibili effetti collaterali e complicazioni:

- reazione allergica alle sostanze coloranti con comparsa sulla pelle di arrossamento, gonfiore, prurito;
- infezione nella sede del tatuaggio con comparsa di arrossamento e dolore;
- infezione da microrganismi a trasmissione ematica (epatite B, epatite C, AIDS) quando il tatuatore non effettua correttamente la sterilizzazione dello strumentario;
- cheloidi, cioè, cicatrici ipersviluppate;
- granulomi cioè noduli che si formano intorno al materiale iniettato che il corpo percepisce come estraneo;
- gonfiori o bruciature durante esami di risonanza magnetica per le caratteristiche di alcuni pigmenti

A chi è sconsigliato:

- soggetti con infiammazioni, lesioni, malattie della pelle;
- soggetti allergici; - soggetti cardiopatici, con disturbi della coagulazione, affetti da diabete;
- bambini e donne gravide.

Piercing Possibili effetti collaterali e complicazioni:

- reazione allergica al metallo utilizzato con comparsa sulla pelle di arrossamento, gonfiore, prurito; - infezione nella sede del piercing con comparsa di arrossamento e dolore;
- infezione da microrganismi a trasmissione ematica (epatite B, epatite C, AIDS) quando chi esegue il piercing non utilizza materiale sterile.

A chi è sconsigliato:

- soggetti con infiammazioni, lesioni, malattie della pelle;
- soggetti allergici;
- soggetti cardiopatici, con disturbi della coagulazione, affetti da diabete;
- bambini e donne gravide.

**CONTENUTI DEL CONSENSO INFORMATO OBBLIGATORIO TATUAGGIO
CONSENSO INFORMATO**

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____), il ____/____/____
residente a _____ (____) in via _____ N.____
Tel./Cell. _____ C.F. _____
identificato/a mediante (tipo di documento) _____ numero _____
rilasciato da _____ in data ____/____/____ scadenza ____/____/____

DICHIARA

di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il tatuaggio è effettuato mediante (descrizione della tecnica utilizzata) _____

- b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
- d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
- e) non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
- f) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma _____

TATUAGGIO - CONSENSO INFORMATO IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____), il ____/____/____
residente a _____ (____) in via _____ N. ____
Tel./Cell. _____ C.F. _____
identificato/a mediante (tipo di documento) _____ numero _____
rilasciato da _____ in data ____/____/____ scadenza ____/____/____
in qualità di genitore o tutore del minore: _____
nato/a _____ (____), il ____/____/____
residente a _____ (____) in via _____ N. ____

DICHIARA

di essere stato/a messo/a al corrente che:

g) il tatuaggio è effettuato mediante (descrizione della tecnica utilizzata) _____

- h) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- i) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
- j) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazioni, infezioni o allergie;
- k) non si possono praticare tatuaggi su cute con processi infiammatori in atto;
- l) è sconsigliato farsi eseguire tatuaggi durante la gravidanza o l'allattamento;

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del tatuaggio.

Firma _____

PIERCING - CONSENSO INFORMATO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ (____), il ____/____/____
residente a _____ (____) in via _____ N.____
Tel./Cell. _____ C.F. _____
identificato/a mediante (tipo di documento) _____ numero _____
rilasciato da _____ in data ____/____/____ scadenza ____/____/____

DICHIARA

di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il piercing è effettuato mediante (descrizione della tecnica utilizzata e del monile impiegato):

- b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;
- c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;
- d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazione, infezioni o allergie;
- e) non si possono praticare piercing su cute con processi infiammatori in atto;
- f) è sconsigliato farsi praticare piercing durante la gravidanza o l'allattamento.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del piercing e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, si acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma _____

CONSENSO INFORMATO: PER IL PIERCING IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI E PER IL SOLO PIERCING AL LOBO DELL'ORECCHIO IN CASO DI MINORE DI 14 ANNI

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ (____), il ____/____/____

residente a _____ (____) in via _____ N. _____

Tel./Cell. _____ C.F. _____

identificato/a mediante (tipo di documento) _____ numero _____

rilasciato da _____ in data ____/____/____ scadenza ____/____/____

in qualità di genitore o tutore del minore: _____

nato/a _____ (____), il ____/____/____

residente a _____ (____) in via _____ N. _____

DICHIARA

di essere stato/a messo/a al corrente che:

a) il piercing è effettuato mediante (descrizione della tecnica utilizzata e del monile impiegato):

b) per rimuoverne gli effetti è necessario ricorrere ad interventi chirurgici che non sempre garantiscono il ripristino delle condizioni precedenti;

c) sussistono rischi legati a questa pratica, quali la possibile trasmissione di alcune malattie infettive, come, ad esempio, la sindrome da immunodeficienza acquisita (HIV-AIDS) e l'epatite virale B e C;

d) in conseguenza dei trattamenti descritti possono insorgere infiammazione, infezioni o allergie;

e) non si possono praticare piercing su cute con processi infiammatori in atto;

f) è sconsigliato farsi praticare piercing durante la gravidanza o l'allattamento;

g) è vietato eseguire piercing su minori di anni 14, ad eccezione del solo piercing al lobo dell'orecchio.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere stato/a informato/a sulle precauzioni specifiche da tenere dopo l'effettuazione del piercing e di aver ricevuto la relativa informativa scritta.

Con la sottoscrizione del presente modulo, acconsente all'esecuzione del piercing.

Firma _____

Approvato

in Commissione Affari Istituzionali in data 30/10/2023

Approvato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 06/11/2023

Depositato

presso l'Ufficio Segreteria per 15 giorni consecutivi dal 10/11/2023 al 25/11/2023

Entrato in vigore il 01/12/2023